

LEGISLAZIONE E PRASSI

PRASSI

Risposte agli interPELLI



05.06.23

Compravendita e gestione di "res litigiosa" – Disciplina IVA. La risposta a interpello n. 334/2023 dell'Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate

Risposta n. 334

Roma, 1 giugno 2023

OGGETTO Compravendita e gestione di "res litigiosa" – Disciplina IVA.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA S.R.L. (in seguito, "Società", "Istante" o "Contribuente")) dichiara di essere una società di consulenza che intende svolgere - personalmente o per il tramite di propri veicoli societari - "*compravendita e gestione dei diritti inerenti cause legali, anche potenziali (res litigiosa), aventi contenuto patrimoniale, tanto nei confronti di aziende, associazioni fondazioni e professionisti, quanto di privati*". In sostanza, la Società, estranea all'altrui controversia legale per carenza di interesse, concluderebbe con la parte in causa, titolare di un diritto di credito controverso, un accordo in forza del quale acquisterebbe il credito cd. litigioso e la posizione processuale di quest'ultimo (comprensiva di tutti i relativi diritti e gli obblighi) diretta al recupero del credito stesso previo accertamento giudiziale o accordo transattivo.

Quale corrispettivo per l'acquisto della *res litigiosa*/diritto di credito oggetto di giudizio, la Società riconoscerebbe alla parte in causa originaria (in breve, "Cedente"):

- a) l'assunzione su di sé degli oneri dei costi legali e delle consulenze tecniche;
- b) l'assunzione su di sé del rischio di sostenimento dei costi di soccombenza del giudizio.

A livello contabile e di rappresentazione in bilancio, l'operazione verrebbe trattata come "*servizio pluriennale, in corso di esecuzione*" (nell'ipotesi in cui la relativa durata sia ultrannuale): tutti i relativi costi (i.e. per spese legali e consulenze tecniche) verrebbero, quindi, iscritti nell'attivo patrimoniale come costi c.d. sospesi sino a che non sia noto l'esito del giudizio a cui essi si riferiscono e che potrebbe concludersi per effetto di sentenza, transazione o abbandono della lite.

In caso di esito favorevole del giudizio, per effetto di sentenza o di transazione, la Società otterrebbe una quota del diritto di risarcimento riconosciuto che, in parte, verrebbe trattenuto dalla stessa per coprire tutti costi sostenuti [di cui al punto a)] e, per l'eccedenza, verrebbe ripartito tra l'Istante e il Cedente - originaria parte in causa - sulla base di parametri concordati (ad esempio, al 50% tra le parti).

Viceversa, in ipotesi di soccombenza, la Società non riceverebbe alcun ristoro per i costi sostenuti e, in caso di condanna alle spese di lite, sarebbe obbligata alla rifusione in favore di parte avversa delle sue spese processuali.

A seguito della richiesta di documentazione integrativa, il Contribuente precisa altresì che:

- 1) "*il diritto contenzioso oggetto dell'Accordo di cessione non ha natura di mera riscossione di un credito certo e determinato a seguito di una procedura esecutiva ma attiene, al più, alla legittimità e/o fondatezza della spettanza di un diritto di credito in capo al suo titolare, indeterminabile sia nell'an che nel quantum...la natura delle liti riguarda la legittimità e la fondatezza del diritto di credito*";
- 2) "*Il credito (potenziale) derivante da un esito favorevole delle liti dovrebbe essere sempre connesso ad un'ipotesi di risarcimento di un danno economico...*";
- 3) "*la cessione della res litigiosa/diritto contenzioso... (n.d.r. sarà) considerata un'operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. 633/72.* ";
- 4) **in caso di esito favorevole della controversia**, le somme che incassa dalla parte soccombente, di cui si asserisce la natura risarcitoria, saranno escluse da IVA ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del DPR 633/72, non costituendo corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni. La sentenza dovrebbe scontare l'imposta di registro nella misura del 3 per cento ai sensi dell'art. 8 della Tariffa Parte I allegata al DPR 131/86;
- 5) **in caso di soccombenza**, l'Istante "*non incasserà alcun importo, né dalla parte chiamata in causa né dal soggetto cedente la res litigiosa e, pertanto, alcun importo assumerà rilevanza ai fini IVA. Rimane invece assoggettabile ad IVA il compenso originariamente pattuito per la consulenza e la gestione della fase antecedente la formalizzazione della cessione della res litigiosa (corrispettivo per l'Attività Istruttoria - punto 3.1 dell'Accordo di cessione)*".

L'Istante chiede di conoscere:

- a) la corretta qualificazione ai fini IVA dell'operazione di gestione dei crediti litigiosi che intende acquistare e in particolare, se detta operazione sia imponibile o esente;
- b) se può detrarre l'IVA che ha assolto per le spese legali e di consulenza.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In merito alla **prima questione** (i.e. acquisto e gestione della *res litigiosa*/Diritto Contenzioso), la Società "acquisisce... la legittimazione attiva ad agire in giudizio per subentrare nella...posizione processuale (n.d.r. del Cedente) nell'ambito di un'azione civile, che in caso di successo...sfocerebbe in un procedimento esecutivo - fase di tutela giurisdizionale volta proprio alla realizzazione del recupero crediti - ovvero, ancor prima, nel riconoscimento del diritto vantato in sede transattiva". Ritiene pertanto che questa attività non possa essere qualificata come esente da IVA ai sensi dell'articolo 10 del decreto IVA, bensì come operazione imponibile IVA ai sensi dell'articolo 1 del medesimo Decreto.

In merito alla **seconda questione** (i.e. detrazione dell'IVA assolta dall'Istante per il sostenimento delle spese legali e delle consulenze tecniche), il Contribuente ritiene sussistenti tutti i requisiti per la detraibilità di detta imposta, previsti dagli articoli 19 e seguenti del Decreto IVA, tra cui *in primis* quello dell'inerenza.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il presente parere è circoscritto ai profili IVA della fattispecie rappresentata dalla Società con conseguente esclusione di ogni valutazione da parte di questa Agenzia in merito alla rappresentazione contabile dei fatti prospettati e all'applicazione dell'imposta di registro. Le informazioni rese dall'Istante su quest'ultimi aspetti sono dunque qui assunte acriticamente, restando impregiudicata ogni possibilità di giudizio e di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Nel merito della descrizione della fattispecie che si sottopone all'esame di questa Agenzia per conoscerne il relativo trattamento ai fini IVA, va evidenziato che le informazioni rese dal Contribuente risultano poco chiare e in parte contradditorie, e l'esito dell'integrazione documentale non è stato dirimente. Quindi, l'istanza non reca l'esposizione chiara e dettagliata del caso concreto anche se consente di inquadrare in generale la prospettata attività.

Il presente parere pertanto si esprime su quanto affermato dall'Istante in sede di documentazione integrativa in cui si menziona un "diritto contenzioso" che non ha natura di mera riscossione e sulla bozza di Accordo di cessione del diritto contenzioso allegata. Sull'attività svolta in concreto e su eventuali difformità rispetto a quanto rappresentato rimane, quindi, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione e non potrebbero esplicarsi gli effetti tipici dell'interpello (art.11, comma 3, della legge n.212 del 2000).

Dall'Accordo di cessione del diritto contenzioso (in seguito, "Accordo"), si desume che l'Istante:

- 1) svolge a favore del Cedente l'**Attività istruttoria**;
- 2) acquista dal Cedente il **Diritto Contenzioso**, meglio definito in sede di documentazione integrativa, come *res litigiosa*.

Nell'ambito dell'**Attività istruttoria**, il Contribuente si impegna a valutare la percorribilità del contenzioso e pertanto studia la pratica, svolge l'attività istruttoria e predisponde quanto necessario all'efficace azione giudiziale, **sostenendo direttamente "tutti i costi legali e per le consulenze tecniche di parte, utili e necessarie per valutare e coltivare il Diritto Contenzioso"** (paragrafo 2.1 dell'Accordo).

Mediante la cessione del **Diritto Contenzioso**, il Cedente trasferisce all'Istante la *res litigiosa* ossia il suo diritto ad agire in giudizio, "ivi compresa la Somma Controversa, da azionare nei confronti (n.d.r. del convenuto) mediante il Giudizio..." (paragrafo 2.2 dell'Accordo).

In merito al corrispettivo, il medesimo Accordo precisa che:

1. per l'Attività Istruttoria, il diritto al corrispettivo per la Società "...è sospensivamente condizionato alla conclusione della gestione del Diritto Contenzioso con una Sentenza favorevole alla Cessionaria ovvero alla conclusione di un Accordo Transattivo divenuti definitivi ed onorati dalle parti convenute", fermo restando che detto corrispettivo è pari alle spese legali e consulenziali sostenute dall'Istante;

2. per l'acquisto del Diritto Contenzioso, il prezzo dovuto dalla Società al Cedente varia in base all'esito del contenzioso. In particolare:

a) in caso di soccombenza, il corrispettivo della cessione è pari "*all'importo del Corrispettivo per l'Attività Istruttoria, comprensivo di IVA*", attuandosi - a detta dell'Istante - una compensazione tra il prezzo dovuto dalla Società al Cedente per l'acquisto del Diritto Contenzioso e le spese/costi dalla stessa sostenuti in fase istruttoria;

b) in caso di successo, il corrispettivo per l'acquisto del Diritto Contenzioso è "...*pari al Corrispettivo per l'Attività Istruttoria, comprensivo di IVA, oltre ad un importo pari al % della somma di denaro effettivamente corrisposta dalle parti convenute in esecuzione della Sentenza, al netto di tutte le somme sostenute in Giudizio dalla Cessionaria per spese legali e consulenze e che hanno formato oggetto di addebito nel Corrispettivo per il Diritto Contenzioso*"

c) se l'Istante sottoscrive un Accordo transattivo con la controparte, "*il Corrispettivo per il Diritto Contenzioso è pari al Corrispettivo per l'Attività Istruttoria, comprensivo di IVA, oltre ad un importo pari al % di quanto effettivamente percepito di tale somma, al netto di tutte le somme sostenute in Giudizio dalla Cessionaria per spese legali e consulenze e che hanno formato oggetto di addebito nel Corrispettivo per il Diritto Contenzioso*".

Ne emerge una sorta di sostituzione/cessione della posizione processuale del Cedente che, ove ammessa dal nostro ordinamento, comporta nel caso di specie che:

a) oggetto della cessione non è un credito, bensì il diritto ad agire in giudizio al posto del soggetto interessato. Il credito infatti esisterà solo se riconosciuto a seguito di una sentenza favorevole oppure in sede transattiva;

b) non c'è Attività Istruttoria senza acquisto da parte del Contribuente della *res litigiosa*;

c) l'Istante è sempre refuso delle spese, "*compreensive di IVA*", dallo stesso sostenute per l'Istruttoria, anche se mediante compensazione con quanto dovrebbe versare al cedente per acquistare il Diritto Contenzioso;

d) a fronte dell'acquisto della *res litigiosa*, la Società versa al cedente un corrispettivo che in caso di vittoria o di transazione è pari a una percentuale prestabilita della somma riscossa dal convenuto. Questo di fatto è l'unico caso in cui il Cedente percepisce materialmente delle somme che, se soggetto passivo IVA, deve fatturare.

Va in primo luogo osservato che la compensazione non exonera l'Istante dall'emissione della fattura per l'attività da lui svolta a favore del Cedente.

La compensazione, infatti, non è altro che una modalità di regolamento del corrispettivo, dovuto alla Società per la prestazione eseguita. Al riguardo si osserva altresì che per poter attuare detta compensazione, il Contribuente deve "ribaltare" le spese da lui sostenute per l'Attività Istruttoria sul proprio cliente e perché ciò avvenga è necessario che alla base esista un mandato tra le parti, la cui esistenza e modalità non sono desumibili dall'Accordo. Pertanto l'Istante potrebbe ribaltare sul Cedente in regime di fuori campo IVA ex articolo 15, primo comma, n. 3) del Decreto IVA le spese da lui sostenute per l'espletamento dell'Attività Istruttoria se agisse sulla base di un mandato con rappresentanza, ossia in nome e per conto del Cedente. Resta inteso che in questo caso, le fatture per le consulenze tecniche e le spese legali sarebbero intestate direttamente al Cedente e non alla Società che pertanto non potrebbe detrarre l'IVA in esse addebitata.

Non potendosi però - nel caso di specie - ravvisare questo scenario, le operazioni saranno regolate nel modo seguente:

1. in caso di esito negativo del contenzioso, il Contribuente ha diritto a percepire il "*Corrispettivo dell'Attività Istruttoria, comprensivo di IVA*", che costituisce la base imponibile della prestazione di servizio da lui effettuata al Cedente, che dovrà soggettare a IVA con aliquota ordinaria;
2. in caso di esito positivo della controversia o accordo transattivo, la Società
 - incassa il risarcimento danni dal convenuto;
 - paga al cedente il prezzo per l'acquisto del Diritto Contenzioso, pari a una percentuale del risarcimento ottenuto a cui va sommato un altro importo pari al Corrispettivo per l'Attività Istruttoria, comprensivo di IVA. Detto importo complessivo va poi nettizzato "*di tutte le somme sostenute in Giudizio dalla Cessionaria (n.d.r. Istante) per spese legali e consulenze e che hanno formato oggetto di addebito nel Corrispettivo per il Diritto Contenzioso*". Anche in questo caso emerge una compensazione che non esonera la Società dall'emettere fattura per la prestazione di servizi che rende al Cedente, soggetta all'aliquota ordinaria IVA.

A ogni buon fine si osserva che - come già anticipato - la cessione del Diritto Contenzioso non presenta i presupposti per essere ricondotta nell'ambito delle cessioni di credito: non ha infatti per oggetto un credito, bensì la possibilità di subentrare nei diritti e obblighi di una posizione processuale. Vale a dire che il creditore originario "permette" all'Istante di subentrare nella sua posizione processuale.

Si ritiene, pertanto, che l'operazione *de quo* sia da assoggettare a IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto IVA in base al quale costituiscono prestazioni di servizi "*le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da (...) obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte*". Il Cedente, ove soggetto passivo IVA, sarà pertanto obbligato a emettere la relativa fattura all'atto del pagamento del prezzo da parte dell'Istante, al lordo della parte compensata, che - in base all'Accordo - avviene "*...entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento da parte della Cessionaria delle somme liquidate a suo favore dalla Sentenza*" o dalla transazione.

In merito al diritto alla detrazione, si applicano i principi contenuti degli articoli 19 e seguenti del Decreto IVA, più volte commentati dalla scrivente in diversi documenti di prassi e risposte agli interPELLI, tra cui le circolari 24 dicembre 1997, n. 328/E e 17 gennaio 2018, n. 1/E.

*** Testo riportato come pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate N.d.R. ***



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Alessandra Mascellaro

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,
Chiara Cinti, Mauro Leo,
Annarita Lomonaco

Contatti
cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT